

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 540 Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio [c.c. 250] è equiparata alla filiazione nel matrimonio [c.c. 231].

Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [c.c. 251, 252, 269, 278, 279] anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [c.p.p. 193].